

Il Revisore unico

visto

- la proposta di delibera di Consiglio Comunale n.29 del 17/04/2019, posta all'o.d.g. del prossimo Consiglio Comunale;
- che il debito fuori bilancio è costituito dall'obbligazione di pagare € 5.000,00 oltre a CPA e IVA quantificabili in 6.344,00 in favore dell'avv. B.G. come stabilito nel Verbale di Conciliazione, n. cronol. 3574/2019 del 16/04/2019 RG n. 12665/2018, acquisto al protocollo generale dell'Ente con il nr. 4559 in data 17 aprile 2019;
- che con precedente deliberazione in data odierna si è provveduto alla copertura del debito, mediante apposita variazione di bilancio utilizzando:
 - per Euro 5.000,00 l'avanzo di amministrazione 2018 accantonato nel Fondo Rischi contenzioso con riferimento alla causa in oggetto;
 - per Euro 1.344,00 risorse proprie di bilancio derivanti da riduzioni di spese correnti;

preso atto

che, secondo Corte dei Conti – Sez. di controllo Campania – Parere 26/07/2011 n. 384, a conferma dell'orientamento prevalente, l'espressione "sentenze esecutive", prevista dalla norma citata, va intesa, per effetto di una interpretazione estensiva ma non analogica, nel senso di "provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente locale", per cui è da ritenersi compreso il caso relativo alla provvisoria per la causa in oggetto;

considerato

che l'art. 194 del TUEL prevede che:

"1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società

- di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”;*

esprime

parere favorevole

all'approvazione della proposta di delibera di Consiglio Comunale in oggetto con riconoscimento del debito fuori bilancio.

L'ORGANO DI REVISIONE

